



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 13-ter dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo", secondo cui "al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.";

VISTO il proprio decreto n. 167/2016 del 22 dicembre 2016, recante "Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - del 3 gennaio 2017;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del decreto n. 167/2016, che, al comma 1, ne prevede il periodico aggiornamento in relazione agli esiti del monitoraggio effettuato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e, al comma 2, dispone che, in sede di prima applicazione, l'aggiornamento venga effettuato entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto n. 167/2017;

VALUTATA l'opportunità di effettuare l'aggiornamento di cui al citato comma 2 dell'art. 10 del decreto n. 167/2017;

SENTITO il Consiglio Nazionale Forense (CNF) in data 9 maggio 2017;

SENTITO l'Avvocato generale dello Stato in data 9 maggio 2017;

SENTITE le Associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti in data 8 maggio 2017;





Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

SENTITO il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I limiti dimensionali di cui al comma 1 si applicano anche alle memorie di replica.";
 - b) all'articolo 6, comma 2, le parole: "A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata" sono sostituite con le seguenti: "A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula istanza motivata, allegando ove possibile lo schema di ricorso,".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 OTT. 2017



PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Simona Manzo

Alessandro Pajno